

Legge 23 giugno 1912, n. 688 – “Ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico o artistico”, che porta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e Belle Arti (G.U. n. 160 dell’8 luglio 1912)

Art. 1

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364¹, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

Art. 2

Alle violazioni dell’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all’art. 34 della legge medesima.

Art. 3

All’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l’articolo seguente: “*Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall’autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi.*”

1. ►Legislazione di tutela n. 9